



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 101

DEL 22-08-2019

Oggetto: Determinazione della indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori comunali.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI	SINDACO	P
GIAN-LUIGI		
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	A
RASTELLI ALESSIA	VICE SINDACO	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 118 DELL'ANNO
09-08-2019 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 09-08-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 09-08-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato:

ñ dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

ñ in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater)

Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.", che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
da 1.001	a 3.000	Base	1.446,08	289,22	216,91
		+5%	72,30	14,46	10,85
		+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 22.09.2014, con la quale si rideterminavano le indennità degli amministratori a decorrere dal 01.06.2014, con invarianza di spesa, nel modo seguente:

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE	SINDACO		VICE SINDACO 20% di col. 1		ASSESSORI 15% di col. 1		NOTE
	1		2		3		
Indennità lorda mensile spettante ex D.M. 119/2000	BASE	1.446,08	BASE	289,22	BASE	216,91	
	+5%	72,30	+5%	14,46	+5%	10,85	
	+3%	43,38	+3%	8,68	+3%	6,51	
	+2%	28,92	+2%	5,78	+2%	4,34	
	TOTALE	1.590,68	TOTALE	318,14	TOTALE	238,61	
Riduzione 10% (legge n. 266/2005 co. 54)	- 159,06		- 31,81		- 23,86		
Indennità lorda mensile al 1/1/06	1.431,62		286,33		214,75		
Indennità lorda mensile al 01/06/2014	748,345		130,150*		97,605*		*Dimezzata ex art. 82, c.1, TUEL 267/2000

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26 maggio 2019, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori Comunale per l'anno 2019;

Evidenziato che per l'anno 2019 il Vicesindaco Sig.ra Alesia Rastelli è lavoratore dipendente, pertanto si applica il dimezzamento dell'indennità;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva

la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Visto che questo Comune, alla data del 31 dicembre 2017, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), conta n. 1076 abitanti residenti;

Visti i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che testualmente recitano:

"comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

"comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: "al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011";

Vista la tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 7 aprile 2014, n. 56, come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
più di 1 milione	12	12
da 500.001 a 1 milione	11	11
da 250.001 a 500.000	10	10

da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9	9
da 30.001 a 100.000	7	7
da 15.001 a 30.000	5	5
Da 10.001 a 15.000	5	5
da 5.001 a 10.000	4	4
da 3.001 a 5.000	3	4
da 1.001 a 3.000	2	2
fino a 1.000	0	2

Dato atto che il Comune di Visso rientra nella fascia demografica da 1001 a 3000 abitanti e pertanto la Giunta comunale vede la presenza di n. 2 assessori comunali di cui uno ricopre anche la carica di Vicesindaco;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con decreti del Ministero dell'Interno d'intesa con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

- 1) Di fissare, con decorrenza dal 01 giugno 2019, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile al Sindaco, al Vicesindaco e all'Assessore Comunale:

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE	SINDACO		VICE SINDACO 20% di col. 1		ASSESSORI 15% di col. 1		NOTE
	1		2		3		
Indennità lorda mensile spettante ex D.M. 119/2000	BASE	1.446,08	BASE	289,22	BASE	216,91	
	+5%	72,30	+5%	14,46	+5%	10,85	
	+3%	43,38	+3%	8,68	+3%	6,51	
	+2%	28,92	+2%	5,78	+2%	4,34	
	TOTALE	1.590,68	TOTALE	318,14	TOTALE	238,61	

Riduzione 10% (legge n. 266/2005 co. 54)	- 159,06	- 31,81	- 23,86	
Indennità lorda mensile al 1/1/06	1.431,62	286,33	214,75	
Indennità lorda mensile al 01/06/2014	748,345	130,15*	97,605*	*Dimezzata ex art. 82, c.1, TUEL 267/2000

- 2) Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
- 3) di dare atto che la spesa complessiva, in ragione annua trova disponibilità sulla corrispondente voce del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019.
- 4) di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Con successiva e separata votazione ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. del

Li 28-12-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 22-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-12-2019 al 12-01-2020, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 13-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-08-2019

- ☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Li, 23-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria